

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4683**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VEGAS, ASCIUTTI, TONIOLLI, CORSI  
ZEFFIRELLI, AZZOLLINI, BALDINI, D’ALÌ, LAURO, NOVI,  
PASTORE, COSTA e VENTUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2000**

—————

Nuove norme per i lavoratori dello spettacolo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lo spettacolo è un importante strumento di promozione umana e sociale, prodigioso fattore di relazione e di scambi tra i popoli ed è, altresì, importante fonte di lavoro. Nel nostro Paese tanti giovani si avvicinano, con interessi e ruoli diversi, a quello che comunemente viene detto «mondo dello spettacolo».

Occorre considerare, per chiarezza e per capire il senso della nostra proposta, che per lavoratori dello spettacolo si intendono quei gruppi di lavoratori che prestano, attraverso rapporti di lavoro a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.

Quindi è utile chiarire che molto spesso noi tutti siamo portati a pensare che coloro che lavorano in questo settore sono i grandi artisti di rilevanza nazionale e internazionale, mentre non consideriamo che all'interno della medesima categoria ci sono anche altri soggetti, come per esempio i figuranti di sala, gli attrezzisti ed i tecnici che, nonostante ricoprano ruoli di fondamentale importanza ai fini della realizzazione di spettacoli, non sono adeguatamente ricompensati.

Questo è il «mondo dello spettacolo», una realtà in cui intorno agli artisti che noi vediamo in televisione c'è una miriade di lavoratori che con le loro prestazioni rendono possibile lo svolgimento degli spettacoli. La legislazione vigente riconosce addirittura più di ottanta categorie di lavoratori del set-

tore in questione, tutte utili ed indispensabili per la realizzazione degli spettacoli.

Il nostro disegno di legge va inquadrato in una strategia complessiva ed organica che il Gruppo di Forza Italia ha nei confronti del «mondo dello spettacolo», quella strategia che nel nostro Paese manca. È giunto il momento di interpretare al meglio le esigenze di questo insieme di soggettività e delineare una strategia di sviluppo nell'interesse della collettività.

Le leggi finora approvate sembrano assai limitative: oggi c'è bisogno di interventi risolutivi che vadano a risolvere quei problemi creati proprio da una carenza normativa.

In questa ottica è stato predisposto il presente disegno di legge che mira ad agevolare i lavoratori che operano e vivono in condizioni di disagio economico.

L'articolo 1 prevede che tutte le spese effettuate per motivi di lavoro siano deducibili dal reddito percepito nel periodo di imposta.

L'articolo 2 prevede che i lavoratori dello spettacolo con retribuzioni non superiori a lire 800.000 mensili, vengano esentati dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'articolo 3 stabilisce che i lavoratori dello spettacolo che versano il 25 per cento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non siano soggetti a sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L'articolo 4, concerne la norma relativa alla copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il comma *6-bis* dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«*6-ter*. Per i lavoratori dello spettacolo, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le spese relative a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, a trasporti e noleggio di veicoli, sono deducibili per un importo complessivo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta».

## Art. 2.

1. I lavoratori dello spettacolo, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, che svolgono attività lavorative di carattere non continuativo o con prestazione di durata limitata e che ricevono compensi non superiori a lire 800.000 mensili, sono esentati, per tali compensi, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

## Art. 3.

1. A decorrere dall'anno 2000, i lavoratori dello spettacolo che versano il 25 per cento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non sono soggetti a sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 250 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.